



<b>Direttive della CAV PP</b>	<b>D – 03/2014</b>	italiano
<b>Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo</b>		

Edizione del: 1° luglio 2014  
Ultima modifica: 23 giugno 2021

## Indice

<b>1</b>	<b>Scopo</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Campo di applicazione</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Requisiti minimi</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>4</b>

*La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visto l'articolo 64a capoverso 1 lettere a e f della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), emana le seguenti direttive:*

## 1 Scopo

Le presenti direttive elevano al rango di standard minimo alcune direttive tecniche della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP). Il campo d'applicazione di queste ultime viene quindi esteso dai soli membri della CSEP a tutti i periti in materia di previdenza professionale abilitati.

Le direttive tecniche, elaborate dalla CSEP su singoli temi specifici, concretizzano e completano le disposizioni legali vigenti concernenti i compiti attribuiti ai periti in materia di previdenza professionale o che questi devono svolgere.

## 2 Campo di applicazione

Le presenti direttive si applicano a tutti i periti in materia di previdenza professionale abilitati dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera e LPP.

## 3 Requisiti minimi

Per tutte le attività dei periti in materia di previdenza professionale sono applicabili le seguenti direttive tecniche della CSEP<sup>1</sup> (disponibili soltanto in tedesco e in francese):

- Direttive tecniche 1 (calcolo del grado di copertura secondo l'art. 44 OPP 2 nel sistema della capitalizzazione integrale; versione del 24 aprile 2014)
- Direttive tecniche 2 (capitali di previdenza e accantonamenti tecnici; versione del 24 aprile 2014)
- Direttive tecniche 4 (tasso d'interesse tecnico; versione del 25 aprile 2019)
- Direttive tecniche 5 (requisiti minimi per la verifica dell'istituto di previdenza secondo l'art. 52e cpv. 1 LPP; versione del 22 aprile 2021)

Oltre a rispettare i requisiti minimi stabiliti nelle Direttive tecniche 5, il risultato della verifica e la valutazione del perito (punto 5.4 delle Direttive tecniche 5) devono presentare la struttura seguente:

1. risultato della verifica concernente la sicurezza finanziaria;
  2. capacità di risanamento;
  3. risultato della verifica concernente le disposizioni attuariali regolamentari:  
il perito indica se le disposizioni regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono state modificate dall'ultima perizia effettuata;
  4. risultato della verifica concernente il finanziamento corrente;
  5. risultato della verifica concernente l'obiettivo per le riserve di fluttuazione;
  6. prospettive:  
andamento dell'istituto di previdenza atteso nel medio periodo.
- Direttive tecniche 6 (copertura insufficiente/misure di risanamento; versione del 24 aprile 2014).

---

<sup>1</sup> Disponibile in francese: <http://www.skpe.ch/fr/> > Sujets > Directives techniques (stato: 08.07.2021).

## **4 Entrata in vigore**

Le presenti direttive entrano in vigore il 31 dicembre 2021.

23 giugno 2021

**Commissione di alta vigilanza della  
previdenza professionale CAV PP**

La presidente: Vera Kupper Staub

Il direttore: Manfred Hüsler